

La Corte di giustizia UE ha fornito ulteriori chiarimenti sulle ipotesi in cui un giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rinvio pregiudiziale, precisando che, nella motivazione del diniego, il giudice nazionale dovrà dar conto di trovarsi in una delle seguenti tre condizioni: la questione non è rilevante; la disposizione di diritto dell'Unione è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte; la corretta interpretazione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi

Unione europea – Rinvio pregiudiziale di interpretazione – Obbligo del giudice nazionale di ultima istanza – Limiti

L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione.

Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d'irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. (1)

(1) I. – Con la sentenza in rassegna, la Corte di giustizia UE, decidendo la questione sollevata da Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 15 luglio 2019, n. 4949 (oggetto della News US, n. 130 del 10 dicembre 2019, sulla quale si veda *infra* § b), ha riaffermato i criteri elaborati nella sentenza 6 ottobre 1982, C-283/81, *Cilfit* (in *Foro it.*, 1983, IV, 63, con note di TIZZANO e CAPOTORTI; *Giust. civ.*, 1983, I, 3, con nota di CATALANO; *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1008, con nota di CAPOTORTI; *Rass. avv. Stato*, 1983, I, 47, con nota di LAPORTA), individuando le seguenti tre situazioni in cui i giudici nazionali di ultima istanza non sono soggetti all'obbligo di rinvio pregiudiziale:

i) la questione non è rilevante per dirimere la controversia;

- ii) la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte;
- iii) la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

II. – La vicenda sottesa alla pronuncia in esame può essere così riassunta.

Nel 2017 il Consiglio di Stato, quale giudice nazionale di ultima istanza, con ordinanza 22 marzo 2017, n. 1297 (in *Foro amm.*, 2017, 549, nonché oggetto della News US, in data 24 marzo 2017, cui si rinvia per ogni approfondimento) ha, originariamente, effettuato – in relazione agli artt. 3, comma 3, TUE; artt. 26, 56/58 e 101 TFUE; art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed alla direttiva n. 2004/17/CE – un primo rinvio pregiudiziale circa la conformità all'ordinamento UE dell'esclusione della revisione prezzi per gli appalti *“con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la stessa direttiva, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità”*; in tale circostanza esso aveva anche dubitato della validità della direttiva n. 2004/17/CE (ove ritenuta fonte diretta dell'esclusione della revisione dei prezzi in tutti i contratti stipulati ed applicati nell'ambito dei cd. settori speciali) per contrasto con i principi dell'Unione europea (in particolare, di quelli espressi agli artt. 3, comma 1, TUE, 26, 56/58 e 101 TFUE). Il giudice del rinvio ha, altresì, richiamato, in tale sede, la distinzione tra *“rinvio di validità”* e *“rinvio pregiudiziale d'interpretazione”*, segnalando l'obbligatorietà assoluta del primo (cfr. Corte di giustizia UE, 6 dicembre 2005, C-461/03, in *Guida al dir.*, 2006, 1, 100, con nota di CORRADO) e la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per farsi luogo al secondo.

La Corte di giustizia UE, con sentenza 19 aprile 2018, C 152/17 (in *Foro amm.*, 2018, 544), previa declaratoria di irricevibilità di alcune delle questioni sollevate, ha risposto ai dubbi interpretativi sollevati, affermando che:

- a) la direttiva n. 2004/17/CE trova applicazione, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte, non solo agli appalti dei settori speciali, ma, altresì, agli appalti che, anche se di natura diversa, risultano comunque utili all'esercizio delle attività definite dalla medesima direttiva;
 - a1) sebbene non sia espressamente contemplato nella predetta direttiva, un appalto deve ritenersi assoggettato alle procedure ivi disciplinate quando: è affidato da un *“ente aggiudicatore”*; riveste un nesso con un'attività da questo esercitata nei settori disciplinati dagli artt. da 3 a 7 della direttiva (in tal senso, Corte di giustizia UE, 10 aprile 2008, C 393/06, *Aigner*, punti da 56 a 59, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2008, 3-4, 975-992, con nota di BIANCA);
 - a2) poiché la stessa direttiva non stabilisce, a carico degli Stati membri, alcun obbligo specifico di prevedere la revisione al rialzo del prezzo dopo

l'aggiudicazione di un appalto, la mancata previsione nel combinato disposto degli artt. 115 e 206 del d.lgs. n. 163 del 2006 – quanto agli appalti dei settori speciali – del compenso revisionale non è in contrasto con l'ordinamento UE;

- a3) parimenti, nemmeno i principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dall'art. 10 di tale direttiva, ostano a siffatte norme;
 - a4) poiché il prezzo dell'appalto costituisce un elemento di grande rilievo nella valutazione delle offerte da parte di un ente aggiudicatore, così come nella scelta del privato contraente, è proprio attraverso la mancata previsione del compenso revisionale – e non già con la sua obbligatorietà – che le norme di diritto nazionale si pongono in linea con il rispetto dei suddetti principi (v., per analogia, Corte di giustizia UE, 7 settembre 2016, C 549/14, *Finn Frogne*, punto 40, in *Rass. dir. farmaceutico*, 2016, 1200);
 - a5) in relazione ai dubbi di validità della direttiva n. 2004/17/CE, sussiste la necessità di dichiarare le questioni irricevibili qualora non abbiano alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale o qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, C 72/15, *Rosneft*, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, la parziale irricevibilità delle questioni discende dalla circostanza secondo cui né la direttiva n. 2004/17/CE, né i principi generali ad essa sottesi, ostano alla mancata previsione del compenso revisionale, sicché la questione ha carattere ipotetico;
- b) le parti di tale controversia, dopo la predetta pronuncia, hanno chiesto al medesimo giudice del rinvio di sottoporre alla Corte altre questioni pregiudiziali. In tale contesto, il Consiglio di Stato con la citata ordinanza 15 luglio 2019, n. 4949 ha sollevato, una seconda volta nell'ambito della medesima controversia, ma in relazione a diversi parametri, dubbi interpretativi circa la sussistenza dell'obbligo del giudice di effettuare un rinvio pregiudiziale su questioni proposte dalle parti "a catena" nel corso del processo, nonché sulla conformità all'ordinamento UE della disciplina interna degli appalti dei settori speciali nella parte in cui ha escluso l'istituto della revisione del prezzo. In particolare, il collegio con il nuovo rinvio pregiudiziale ha posto le seguenti questioni pregiudiziali:
- b1) se, ai sensi dell'art. 267 TFUE, il Giudice nazionale, le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale, è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, anche nei casi in cui tale questione gli venga proposta da una delle parti del processo dopo il suo primo atto di instaurazione del

giudizio o di costituzione nel medesimo, ovvero dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione, ovvero anche dopo che vi sia già stato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;

- b2) se – in ragione di quanto innanzi esposto - siano conformi al diritto dell'Unione Europea (in particolare agli articoli 4, comma 2, 9, 101, comma 1, lett. e), 106, 151 – ed alla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 ed alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 da esso richiamate – 152, 153, 156 TFUE; articoli 2 e 3 TUE; nonché art. 28 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) gli articoli 115, 206 e 217 del d.lgs. 163/2006, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di escludere la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la direttiva 17/2004, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità;
- b3) se – in ragione di quanto innanzi esposto - siano conformi al diritto dell'Unione Europea (in particolare all'articolo 28 della Carta dei diritti dell'UE, al principio di parità di trattamento sancito dagli articoli 26 e 34 TFUE, nonché al principio di libertà di impresa riconosciuto anche dall'art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) gli articoli 115, 206 e 217 del d.lgs. 163/2006, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di escludere la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la direttiva 17/2004, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità.

III. – La Corte, dopo aver descritto la normativa applicabile e analizzato le argomentazioni delle parti, ha osservato quanto segue:

- c) il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati, instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai trattati;
- d) il meccanismo pregiudiziale istituito da tale disposizione mira a garantire in ogni circostanza al diritto dell'Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e a prevenire così divergenze interpretative, conferendo al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che possa generare il dovere di dare al diritto

dell'Unione piena esecuzione nella cornice dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri. Pertanto, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non l'obbligo, di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un'interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell'Unione che impongano una decisione da parte loro [v., in tal senso, parere 1/09 (Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti), dell'8 marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 83];

- e) qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest'ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d'interpretazione del diritto dell'Unione [cfr. sentenza Corte di giustizia UE, 15 marzo 2017, *Aquino*, C-3/16, EU:C:2017:209, punto 42 (in *Foro Amministrativo* (II) 2017, 3, 523)];
- f) secondo giurisprudenza costante della Corte, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essere esonerato da tale obbligo solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi [v., in tal senso, sentenze Corte di giustizia UE, 6 ottobre 1982, *Cilfit e a.*, 283/81, EU:C:1982:335, punto 21 cit.; successivamente: 15 settembre 2005, *Intermodal Transports*, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 33, (in *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla corte di giustizia* di E. D'ALESSANDRO, 2012, pag. 292, G. Giappichelli Editore e in *Diritto e giustizia* 2005, 41, 93); *idem*, 4 ottobre 2018, *Commissione c. Repubblica francese*, C-416/17, EU:C:2018:811, punto 110 (in *Giornale dir. amm.*, 2019, 564, con nota di MARCHETTI)];
- g) in primo luogo, dal rapporto fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 267 TFUE discende che i giudici di cui al comma terzo dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto dell'Unione onde consentire loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della controversia [cfr. sentenze Corte di giustizia UE, 6 ottobre 1982, *Cilfit e a.*, C-283/81, EU:C:1982:335, punto 10, cit.; *idem*, 18 luglio 2013, *Consiglio Nazionale dei Geologi*, C-136/12, EU:C:2013:489, punto 26, (in *Foro*

it. 2014, 3, IV, 154 con nota di DE HIPPOLYTIS); *idem*, 15 marzo 2017, *Aquino*, C-3/16, EU:C:2017:209, punto 43 cit.];

- h) nell'ambito di un procedimento *ex art.* 267 TFUE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l'unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui al procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Spetta parimenti al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte [cfr. sentenze Corte di giustizia UE, 26 maggio 2011, *Stichting Natuur en Milieu e a.*, da C-165/09 a C-167/09, EU:C:2011:348, punto 47 (in *Riv. giur. ambiente* 2011, 6, 789 con nota di GRATANI); *idem*, 9 settembre 2015, *X e van Dijk*, C-72/14 e C-197/14, EU:C:2015:564, punto 57; *idem*, 12 maggio 2021, *Altenrhein Luftfahrt*, C-70/20, EU:C:2021:379, punto 25];
- i) in secondo luogo, l'obbligo di sollevare la questione viene meno quando questa sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o, a maggior ragione, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale, o qualora una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse [v., in tal senso, sentenze Corte di giustizia UE, 27 marzo 1963, *Da Costa e a.*, da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6, pag. 73; successivamente: 6 ottobre 1982, *Cilfit e a.*, 283/81, EU:C:1982:335, punti 13 e 14 cit.; 4 novembre 1997, *Parfums Christian Dior*, C-337/95, EU:C:1997:517, punto 29 (in *Foro it.*, 1998, IV, 155 con nota di BASTIANON); 2 aprile 2009, *Pedro IV Servicios*, C-260/07, EU:C:2009:215, punto 36];
- j) anche in presenza di una giurisprudenza della Corte che risolve il punto di diritto di cui trattasi, i giudici nazionali mantengono comunque la più ampia facoltà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che il fatto che le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione siano già state interpretate dalla Corte abbia l'effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa [sentenze Corte di giustizia UE, 17 luglio 2014, *Torresi*, C-59/13, EU:C:2014:2088, punto 32 (in *Diritto e Giustizia* 2013, 4 ottobre con nota di NOCERA); *idem*, 3 marzo 2020, *Tesco-Global Áruházak*, C-323/18, EU:C:2020:140, punto 46)];
- k) l'autorità inerente alla sentenza pregiudiziale non osta a che il giudice nazionale destinatario della sentenza stessa possa ritenere necessario rivolgersi nuovamente

alla Corte prima di dirimere la controversia di cui al procedimento principale [cfr. sentenza Corte di giustizia UE, 6 marzo 2003, *Kaba*, C-466/00, EU:C:2003:127, punto 39 (in *Diritto e Giustizia* 2003, 16, 111)]. Tale rinvio si impone a un giudice nazionale di ultima istanza quando esso si trova di fronte a difficoltà di comprensione quanto alla portata della sentenza della Corte;

- l) in terzo luogo, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può altresì astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione e risolverla sotto la propria responsabilità qualora l'interpretazione corretta del diritto dell'Unione s'imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi [v., in tal senso, sentenze Corte di giustizia UE, 6 ottobre 1982, *Cilfit e a.*, C-283/81, EU:C:1982:335, punti 16 e 21, cit.; *idem* 9 settembre 2015, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, C-160/14, EU:C:2015:565, punto 38 (in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro* 2016, 1, II, 232 con nota di LOZITO)];
- m) riguardo a tale terza situazione, la Corte precisa che siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione. Prima di concludere per l'assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione del diritto dell'Unione, il giudice nazionale di ultima istanza deve essere convinto che la stessa evidenza si imporrebbe anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte (v., in tal senso, sentenze Corte di giustizia UE, 6 ottobre 1982, *Cilfit e a.*, C-283/81, EU:C:1982:335, punto 16, cit.; *idem*, 15 settembre 2005, *Intermodal Transports*, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 39; *idem*, 9 settembre 2015, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, C-160/14, EU:C:2015:565, punto 42 cit.; *idem*, 28 luglio 2016, *Association France Nature Environnement*, C-379/15, EU:C:2016:603, punto 48);
- n) la configurabilità dell'eventualità di cui al punto m) deve, altresì, tener conto del fatto che le disposizioni del diritto dell'Unione sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura. Sebbene il giudice nazionale di ultima istanza non possa essere tenuto a effettuare, a tal riguardo, un esame di ciascuna delle versioni linguistiche della disposizione dell'Unione di cui trattasi, ciò non toglie che esso deve tener conto delle divergenze tra le versioni linguistiche di tale disposizione di cui è a conoscenza, segnatamente quando tali divergenze sono esposte dalle parti e sono comprovate;
- o) a tal riguardo, la sola possibilità di dare interpretazioni diverse di una disposizione del diritto dell'Unione non è sufficiente per ritenere che esista un ragionevole dubbio quanto alla sua corretta interpretazione. Tuttavia, quando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti – in seno ai giudici di uno

Stato membro o di Stati membri diversi – riguardo all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione applicabile alla controversia principale è portata a conoscenza del giudice di ultima istanza, quest'ultimo deve prestare particolare attenzione nella sua valutazione relativa a un'eventuale mancanza di ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione di detta disposizione;

- p) i giudici nazionali di ultima istanza devono valutare sotto la propria responsabilità, in modo indipendente e con tutta l'attenzione necessaria, se essi si trovino in una delle tre situazioni che consentono loro di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione che è stata sollevata dinanzi ad essi. Qualora un giudice siffatto ritenga di essere esonerato dall'obbligo di adire la Corte, la motivazione della sua decisione deve far emergere che si è in presenza di una delle suddette tre situazioni (punto 51 della decisione in commento);
- q) quando si trova in presenza di una di tali situazioni, il giudice di ultima istanza non è tenuto ad adire la Corte, anche se la questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione fosse sollevata da una parte nel procedimento dinanzi ad esso. Pertanto, non basta che una parte sostenga che la controversia pone una questione di interpretazione del diritto dell'Unione perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere che una tale questione sia sollevata ai sensi dell'articolo 267 TFUE (punto 54 della decisione in commento, che richiama la sentenza 6 ottobre 1982, *Cilfit e a.*, C-283/81, EU:C:1982:335, punto 9, cit.);
- r) per contro, se la questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione non corrisponde a nessuna di tali situazioni, il giudice di ultima istanza è tenuto ad adire la Corte (punto 58 della decisione in esame). Il fatto che detto giudice abbia già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale non rimette in discussione l'obbligo di rinvio pregiudiziale qualora permanga, dopo la pronuncia della Corte, una questione di interpretazione del diritto dell'Unione alla quale è necessaria una risposta per dirimere la controversia;
- s) spetta unicamente al giudice nazionale decidere in quale fase del procedimento sia necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. Tuttavia, un giudice di ultima istanza può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi ad esso. Infatti, nel caso in cui i motivi sollevati dinanzi a tale giudice dovessero essere dichiarati irricevibili, non può essere considerata necessaria e pertinente una domanda di pronuncia pregiudiziale affinché tale giudice possa emettere la propria decisione. Le norme processuali nazionali applicabili devono tuttavia rispettare i principi di equivalenza e di effettività;

- t) in relazione alla seconda e terza questione sollevata dal giudice nazionale (cfr. punti b2 e b3), con la quale il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se gli artt. 2 e 3 TUE, l'art. 4, paragrafo 2, gli artt. 9, 26, 34, l'art. 101, paragrafo 1, lettera e), nonché gli artt. 106, da 151 a 153 e 156 TFUE, gli artt. 16 e 28 della Carta, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti sociali debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede la revisione periodica dei prezzi dopo l'aggiudicazione di appalti rientranti nei settori che sono oggetto della direttiva 2004/17, la Corte ha dichiarato entrambe le questioni irricevibili per le seguenti ragioni;
- t1) la necessità di pervenire a un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all'art. 94 del regolamento di procedura;
 - t2) come enunciato all'art. 94, lettera c), del regolamento di procedura, la decisione di rinvio deve contenere l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (cfr., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2018, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi*, C-152/17, EU:C:2018:264, punto 22 cit.);
 - t3) con la domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non ha rimediato alla lacuna rilevata dalla Corte al punto 23 della sentenza 19 aprile 2018, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi* (C-152/17, EU:C:2018:264), nella misura in cui esso continua, in violazione dell'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, a non esporre con la precisione e la chiarezza richieste i motivi per cui ritiene che l'interpretazione dell'art. 3 TUE nonché dell'art. 26 e l'art. 101, paragrafo 1, lettera e), TFUE, gli sembri necessaria o utile per dirimere la controversia di cui al procedimento principale, e neppure il collegamento tra il diritto dell'Unione e la legislazione nazionale applicabile a tale controversia. Il medesimo giudice non ha precisato neppure i motivi che l'hanno portato a interrogarsi sull'interpretazione delle altre disposizioni e degli atti menzionati nella seconda e nella terza questione sollevate, tra i quali figura, in particolare, la Carta sociale europea, che la Corte non è peraltro competente a interpretare (cfr., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2015, *Nisttahuz Poclava*, C-117/14, EU:C:2015:60, punto 43), essendosi limitato a esporre gli interrogativi a tal

riguardo dei ricorrenti nel procedimento, senza fornire la propria valutazione.

IV. – In relazione al tema oggetto della decisione in commento, e in particolare, sui limiti all'obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, per completezza si segnala:

u) nella giurisprudenza del Consiglio di Stato:

u1) la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 ottobre 2021, n. 6686 in cui si afferma che:

I) *“come statuito dalla Corte di giustizia, i giudici nazionali non sono tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, ovvero nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della controversia (Corte di giustizia Unione europea, sez. IV, 18 luglio 2013, C-136/12, § 26) o, anche, quando essa non presenti un carattere di “concretezza”, non configurandosi quale “antecedente logico” alla soluzione della controversia devoluta alla cognizione del Giudice nazionale (Corte di giustizia CE, 3 febbraio 1983, C-149/82, Robards)”*;

II) sulla base dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE della disciplina del rinvio pregiudiziale, di cui all'art. 267 TFUE, il Consiglio di Stato ha più volte dichiarato inammissibili questioni manifestamente irrilevanti o inconferenti per la soluzione del giudizio principale o del tutto generali o di natura meramente ipotetica (*ex plurimis* e da ultimo, C.g.a., sez. giur., 26 aprile 2021, n. 371; Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2021 n. 750; *idem*, sez. IV, 7 agosto 2020, n. 4970);

III) nel caso di specie, l'istanza pregiudiziale è stata formulata con riferimento alla compatibilità con l'ordinamento euro-unitario dell'art. 24, comma 25, del d.l. n. 98 del 2011, ritenuto dall'interessata quale unico fondamento del provvedimento di decadenza, per cui, smentita questa impostazione, ritiene che sia venuta meno ogni incidenza della questione nella decisione del presente processo;

u2) Cons. Stato, sez. IV, sentenza non definitiva 14 settembre 2021, n. 6290, oggetto della News US n. 78 del 4 ottobre 2021 cui si rinvia per ogni ulteriore riferimento;

v) la sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 5 ottobre 2021, n. 26920 in cui, con particolare riferimento al tema del rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, è stato osservato che:

v1) *“in ogni caso, la violazione di norme UE non produce peculiari effetti sulla funzione di riparto della giurisdizione sancita dall'articolo 111, ottavo comma, Cost., rimanendo inclusa nel paradigma degli errores in iudicando, sussistendo peraltro*

nell'ordinamento strumenti di tutela qualora in tale errore sia incorso il giudice nel suo plesso apicale, il c.d. giudice di ultima istanza";

- v2) *"la violazione del diritto eurounitario da parte del giudice amministrativo non vale di per sé ad integrare il superamento delle sue attribuzioni giurisdizionali (cfr. p. es. S.U. 4 febbraio 2014, n. 2403), per cui deve essere negato lo sconfinamento dei limiti esterni della giurisdizione anche nei casi in cui non sia stato effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia";*
- v3) *"nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato, alle sue sezioni e all'adunanza plenaria, quale giudice di ultima istanza ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea..., garantire, nello specifico ordinamento di settore, la compatibilità del diritto interno a quello dell'Unione, anche e soprattutto attraverso l'operazione interpretativa del diritto eurounitario, originario e derivato, svolta dalla Corte di giustizia, all'uopo sollecitata, se del caso, mediante il meccanismo della questione pregiudiziale, e così da contribuire alla formazione dello jus commune europaeum";*
- v4) *e, pur potendo "accadere che la decisione del giudice amministrativo di ultima istanza contenga una violazione del diritto comunitario in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive protette dal diritto dell'Unione", comunque "il principio di effettività della tutela in presenza di danni causati ai singoli da violazione del diritto comunitario imputabili al giudice amministrativo di ultima istanza non impone né di riaprire quella controversia ormai definitivamente giudicata negli aspetti di merito né di attribuire alla parte soccombente un nuovo grado di impugnazione dinanzi al giudice regolatore della giurisdizione al fine di rimediare ad un errore che, pur "sufficientemente caratterizzato", non si traduca in uno sconfinamento dei limiti della giurisdizione devoluta al giudice amministrativo", in quanto l'ordinamento conosce, in caso di grave e manifesta violazione del diritto, "altri strumenti di tutela, secondo una logica di compensazione solidaristica";*
- w) in senso contrario, Cass. civ., sez. un., ordinanza 18 settembre 2020, n. 19598 (in *Foro it.*, 2020, I, 3391, con nota di TRAVI, CALZOLAIO) che ha effettuato sul punto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.